

Statuto della Società Laziofarma S.p.A.

TITOLO I

(DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)

Articolo 1) In conformità a quanto previsto dalla L. 8 novembre 1991, n. 362, come modificata dalla L. 23 dicembre 1992, n. 498, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ai sensi dei decreti legislativi 17 gennaio 2003 nn. 5 e 6 e ai sensi del d.lgs. 27/2010, è costituita una società per azioni mista pubblico/privata denominata "**Laziofarma S.p.a.**" a prevalente capitale privato, retta dalle norme di cui al presente statuto. Detta società è una società di diritto privato a maggiore capitale privato.

Articolo 2) La società ha sede legale in _____ () attualmente in Via _____, indirizzo da indicare ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e sopprimere filiali, centri amministrativi, depositi, agenzie, rappresentanze ed uffici anche fuori dal territorio intercomunale. Nonché di trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune di _____.

Il domicilio dei singoli azionisti per quanto attiene ai loro rapporti con la società, si intende eletto nel luogo da essi dichiarato e come risulta dal libro dei soci.

Articolo 3) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre del 2045 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

TITOLO II (OGGETTO)

Articolo 4) La società ha per oggetto:

- la gestione delle Farmacie nella titolarità dei Comuni aderenti in ogni tempo al Consorzio, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti farmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori alla dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge. Nonché la distribuzione intermedia di tutti i prodotti sopra elencati.

- Nell'oggetto aziendale rientrano anche:

tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere e in ogni caso sempre e comunque afferenti e/o complementari alle attività sopra indicate.

Nell'esercizio delle attività suddette la società potrà anche avvalersi, per singoli profili, delle prestazioni e delle consulenze di terzi, privati o pubblici, specializzati nelle varie specifiche attività. La società potrà, infine, assumere partecipazioni o cointeressenze in società, consorzi, associazioni, fondazioni, Gruppi Europei di Interesse Economico, ed in genere enti aventi analoghe finalità.



TITOLO III
(CAPITALE SOCIALE, AZIONI ED OBBLIGAZIONI)

Articolo 5) Il capitale sociale è fissato in euro __, __ (_____/00) ed è rappresentato da n. __. __ azioni da euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna. Le azioni sono nominative. Le azioni non possono emettersi per una somma inferiore al valore nominale e sono indivisibili. Nel caso di proprietà di un'azione i relativi diritti vengono esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 6) La quota maggioritaria di azioni è sempre riservata al socio privato sino all'ammontare complessivo non superiore al _____ per cento del capitale. L'eventuale superamento dei limiti del __ anche attraverso soggetti interposti, fermo detto divieto, comporterà relativamente alle partecipazioni eccedenti, il divieto di esercitare il diritto di voto ed i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale.

Detto limite va rispettato anche in caso di aumento di capitale.

Eventuali ricapitalizzazioni dovranno essere approvate all'unanimità dei voti disponibili dall'assemblea dei soci, data la natura della società ed in considerazione anche delle appresso indicate cause di scioglimento.

Articolo 7) Le azioni non possono essere trasferite se non nei limiti delle leggi volta per volta vigenti e ferma restando la natura di società mista; nel rispetto di quanto sopra, ai soci spetta il diritto di prelazione ove possibile a parità di condizioni.

TITOLO IV
(ASSEMBLEA)

Articolo 8) L'assemblea, ordinaria e straordinaria, regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria - fatto salvo quanto ulteriormente disposto dalle leggi a riguardo - saranno convocate dagli Amministratori della società, anche fuori della sede della società purché all'interno del territorio dello Stato italiano, con avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano avente diffusione nel Lazio o sulla Gazzetta Ufficiale o da spedirsi a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (pec), da recapitarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta. Il giorno stabilito per la seconda convocazione dovrà essere diverso da quello convocato per la prima. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, tale termine può, con delibera del Consiglio di Amministrazione essere prorogato sino ad un massimo di 180 giorni.



Articolo 9) I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche mediante semplice delega in calce all'avviso di convocazione. Gli amministratori ed i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell'assemblea.

Articolo 10) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento l'assemblea elegge il proprio presidente. Il presidente nominerà fra gli intervenuti un segretario, a meno che il verbale sia o debba essere redatto, ai sensi di legge, da un notaio.

Articolo 11) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza di voti salvo quanto diversamente disposto dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea straordinaria delibera all'unanimità dei soci stante la natura della società. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 12) Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte del capitale indicata nell'articolo precedente, si procederà alla seconda convocazione dell'assemblea nei modi e termini indicati dall'avviso previsto dall'art. 8 del presente statuto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e l'assemblea straordinaria delibera all'unanimità del capitale sociale.

Articolo 13) Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente dell'Assemblea, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.

TITOLO V

(AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA)

Articolo 14) La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione (CdA), composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, ma sempre in numero dispari. I primi Amministratori sono nominati con l'atto costitutivo; le nomine successive saranno fatte dall'assemblea ordinaria.

Il 30% dei membri del CdA (con arrotondamento all'unità successiva) sono indicati dal socio Pubblico.

Articolo 15) Gli amministratori restano in carica per il periodo di tre esercizi sociali. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede seguendo le disposizioni di legge.

Articolo 16) il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, qualora non nominato dall'Assemblea, ed eventualmente un Vicepresidente che potrà sostituire il Presidente con i medesimi poteri ad esso spettanti, nei casi di assenza o impedimento.

Articolo 17) Il Consiglio di amministrazione si riunirà, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.



Articolo 18) La convocazione del Consiglio di amministrazione è disposta dal Presidente, dal Vicepresidente se nominato, o dall'Amministratore delegato, con la forma scritta, almeno otto giorni prima, attraverso telegramma o lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (pec), agli indirizzi indicati dai medesimi componenti e dai soggetti interessati, nella fase di primo insediamento. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta anche due giorni prima, con le medesime modalità. Le riunioni del Consiglio di amministrazione devono essere tenute presso la sede sociale, ovvero in un luogo diverso purché in Italia o in un altro Paese dell'UE indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione deve contenere il luogo e l'orario di svolgimento, l'indicazione dei punti all'ordine del giorno nonché tutti gli elementi previsti dalle norme vigenti.

Articolo 19) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione a cui accede il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza del Vicepresidente se nominato.

Articolo 20) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci. Il Consiglio avrà quindi facoltà anche di transigere e compromettere, di acquistare, di vendere, permutare e conferire immobili, di consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario, di rinunciare ad ipoteche legali, di autorizzare e di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, e presso ogni altro ufficio pubblico e privato ed in particolare presso le Banche.

Articolo 21) Qualora si ravvisi la necessità, per il raggiungimento dei fini statutari, di ricorrere a ricerca di capitale liquido e non si ritenga opportuno per difficoltà obiettive o per la temporaneità dell'esigenza o per altro motivo di procedere all'aumento di capitale e si vorrà invece ricorrere al finanziamento da parte dei soci, questi dovranno considerarsi improduttivi di interessi, salvo patto contrario. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente seguendo le indicazioni delle leggi e dei regolamenti in materia che i soci si obbligano ad osservare.

Articolo 22) Al Presidente o a chi ne fa le veci spettano la firma sociale e la rappresentanza della società, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

Articolo 23) Il Consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ad uno dei consiglieri di amministrazione che acquisisce la qualifica di Amministratore Delegato. Non potranno essere delegati le attribuzioni indicate dagli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis c.c. All'Amministratore Delegato competono la firma sociale e la rappresentanza della società nei limiti della delega conferitagli.

Articolo 24) Gli amministratori hanno diritto:

- al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle funzioni loro attribuite;
- all'eventuale compenso stabilito dall'assemblea.



TITOLO VI (COLLEGIO SINDACALE)

Articolo 25) Il controllo sull'amministrazione della società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidate ad un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il primo collegio sindacale è nominato con l'atto costitutivo; le nomine successive saranno fatte dall'assemblea ordinaria.

Due membri su tre del Collegio sono indicati dal socio pubblico.

Articolo 26) Il presidente ed i sindaci effettivi hanno diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle funzioni, ad un compenso annuale nella misura fissata dall'assemblea al tempo della nomina.

TITOLO VII (BILANCIO ED UTILI)

Articolo 27) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale con il conto dei profitti e delle perdite, la nota integrativa, la relazione e gli altri documenti giustificativi, da compilarsi con criteri di oculata vigilanza.

Articolo 28) La destinazione degli utili netti viene deliberata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti a favore della società ed assegnati a riserva.

TITOLO VIII (SCIoglimento E LIQUIDAZIONE)

Articolo 29) Addivenendosi in qualsiasi tempo per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà all'unanimità due liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Costituiscono cause espresse di scioglimento della società:

- quelle previste e disciplinate dalla Legge;
- le gravi inadempienze, negligenze, inosservanze delle Leggi e dei Regolamenti commesse dai soci, ed effettivamente accertate, in relazione allo svolgimento delle attività previste dal presente Statuto;
- le cause di risoluzione previste dal contratto di servizio relativo all'erogazione del servizio farmaceutico dei Comuni consorziati;
- il verificarsi della condizione di tre (3) esercizi finanziari consecutivi chiusi in perdita da parte della Società mista, salvo che il socio privato non intenda versare a fondo perduto quanto necessario per ripianare le perdite di cui trattasi. Detta disposizione entra in vigore dopo il secondo anno di esercizio della medesima Società mista, al fine di permettere l'espletamento della fase di "start-up" commerciale.

TITOLO IX (NORME DI RINVIO)

Articolo 30) per tutto quanto non previsto espressamente in questo atto trovano applicazione le disposizioni sancite dalle leggi speciali in materia e dal codice civile.

